



La formazione in materia di salute e sicurezza: da obbligo a opportunità. Il nuovo ASR 17/04/2025.

«Ciclo di 2 seminari di aggiornamento per Coordinatori Cantieri ed RSPP Modulo III°»

I° giornata



Nuovo Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025



1.1. Accredитamento soggettiformatori (pagine 8-9 ASR)

1. Rinvio a atto successivo per istituzione del repertorio/elenco dei soggetti formatori a livello nazionale
2. Nuovi soggetti formatori istituzionali: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, INL, Organizzazione di volontariato della Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, ecc. nei confronti del proprio personale
3. Enti Accreditati in Regione: esperienza almeno triennale (deroga per formazione lavoratori, dirigenti e preposti)
4. **Definizione dei requisiti delle Associazioni Sindacali**
5. OOPP e Associazioni Sindacali: diretta emanazione delle strutture sul territorio (proprietà esclusiva o prevalente)



1.2. Organizzazione corsi e documentazione (pagine 10-11 ASR)

1. Predisposizione del progetto formativo per ciascun corso
2. Numero massimo 30 discenti per aula e videoconferenza (limite non previsto per e-learning asincrono)
3. Predisposizione del verbale della verifica finale (si veda paragrafo 5) anche su supporto elettronico.
4. Possibilità di registro in formato elettronico.
5. Attestati: obbligo indicazione modalità di erogazione del corso e C.F. del partecipante
6. Predisposizione del fascicolo del corso per ciascun corso (vedi paragrafo 7) **anche su supporto elettronico**



1.3. Organizzazione corsi (pagina 12 ASR)

1. Per ogni corso deve essere individuato un unico soggetto formatore. Nel caso in cui un corso sia organizzato da più soggetti, tra questi deve essere individuato il soggetto responsabile del corso a cui spettano tutti gli adempimenti previsti dall'Accordo
2. I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi lavoratori, dirigenti e preposti per i propri lavoratori a patto che si rispettino gli adempimenti indicati nell'Accordo (**anche asincroni**)



1.4. Corso lavoratori (pagine 13-15 ASR)

1. Formazione sostanzialmente invariata
 1. Generale: 4 ore (anche in e-learning asincrono)
 2. Specifica rischio Basso/Medio/Alto: 4-8-12 ore (rischio basso anche in e-learning asincrono)
2. Ribadita l'importanza di **tenere conto della valutazione dei rischi** nella definizione dei contenuti.
 - **I contenuti e la durata «sono subordinati alla valutazione dei rischi».**
3. **Garantire omogeneità nelle classi, per settore di appartenenza**
4. **I progetti formativi devono riguardare gruppi omogenei di lavoratori che svolgano la medesima mansione e che siano esposti agli stessi rischi**



1.5. Corso preposti (pagine 15-17 ASR)

1. Previsto anche per le figure di cui all'art. 97 comma 3-ter D.Lgs 81/08 (preposti delle imprese affidatarie)
2. Obbligo di partecipazione preventiva alla formazione generale e specifica per lavoratori
3. Durata minima 12 ore (non più 8)
4. No e-learning asincrono (né formazione iniziale, né aggiornamento) – vedere tabella riassuntiva finale
5. Aggiornamento biennale
6. Modifiche ai contenuti formativi



1.6. Corso dirigenti (pagine 17-18 ASR)

1. Previsto anche per le figure di cui all'art. 97 comma 3-ter D.Lgs 81/08 (dirigenti delle imprese affidatarie), integrato dal modulo aggiuntivo cantieri
2. Durata minima 12 ore (non più 16)
3. Modifiche ai contenuti formativi
4. Integrazione modulo aggiuntivo cantieri (durata 6 ore)
5. Frequentabile integralmente in e-learning asincrono, anche per l'aggiornamento – *vedere tabella riassuntiva finale*



1.7. Corso Datore di Lavoro (pagine 18-21 ASR)

1. Nuovo corso, precedentemente non esistente
2. Previsto anche per le figure di cui all'art. 97 comma 3-ter D.Lgs 81/08 (datori di lavoro delle imprese affidatarie), integrato dal modulo aggiuntivo cantieri
3. Durata minima 16 ore
4. Definiti i contenuti formativi
5. Integrazione modulo aggiuntivo cantieri (durata 6 ore)



1.8. Corso Datore di Lavoro RSPP (pagine 21-24 ASR)

1. Ridefinizione totale del percorso formativo (Abolito vecchio metodo 16-32-48 ore per Rischio Basso/Medio/Alto)
2. Ora: Modulo comune 8 ore
3. Moduli tecnici integrativi per:
 1. Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore)
 2. Pesca (12 ore)
 3. Costruzioni (16 ore)
 4. Chimico – Petrochimico (16 ore)
 5. NO SANITÀ
4. Obbligo partecipazione propedeutica corso Datore di Lavoro

Esempio. DdL/RSPP settore Costruzioni: 16 ore (datore di lavoro) + 8 ore (modulocomune) + 16 ore (modulo tecnico integrativo = 40 ore

(N.B.:esonero modulo integrativo cantieri Datore di Lavoro – vedi tabella pagina 133)



1.9. Corso RSPP/ASPP (pagine 25-35 ASR)

1. Introduzione nuovi esoneri a moduli A-B-C (partecipazione a corsi universitari di specializzazione conformi per contenuti alla formazione dell'Accordo (certificati dall'Università); soggetti che abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza per almeno 5 anni in qualità di pubblici ufficiali o incaricati al pubblico servizio)
2. Introduzione di modifiche ai contenuti del Modulo A
3. Modifica moduli SP1 - SP2 - SP3 - SP4 - SP5:
 1. Modifica destinatari (Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnica) e durata modulo B – SP1; durata 16 ore (non più 12)
 2. Introduzione del modulo B – SP2, univoco per la Pesca (12 ore)
 3. Moduli: SP3 ⑦ Costruzioni (16 ore); SP4 ⑦ Sanità residenziale (12 ore); SP5 ⑦ Chimico/Petrochimico (16 ore)
4. Introduzione di modifiche ai contenuti del modulo B comune e dei moduli B di specializzazione
5. Modifiche significative ai contenuti formativi del modulo C



1.10. Corso CSP/CSE (pagine 36-39 ASR)

1. Introduzione modifiche ai contenuti didattici dei moduli formativi



1.11. Corso Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati (pagine 40-41 ASR)

1. Corso non esistente/non regolamentato precedentemente
2. Durata minima 12 ore
3. Individuati i contenuti formativi
 1. Modulo Giuridico-Tecnico (4 ore)
 2. Modulo Pratico (8 ore)
4. Individuati i requisiti dei docenti (DM 6/3/2013 con: esperienza professionale almeno triennale nel settore + esperienza pratica almeno triennale settore)



1.12. Corsi Attrezzature di lavoro – disposizioni generali (pagina 42 ASR)

1. Ogni operatore del modulo pratico dovrà utilizzare la tipologia di attrezzatura per la quale sarà abilitato
2. Conferma del fatto che i docenti devono essere in possesso dei requisiti del **DM 6/3/2013 econ**:
 1. Conoscenza tecnica dell'attrezzatura (moduli tecnici)
 2. **Esperienza professionale pratica almeno triennale (moduli pratici)**




1.13. Corsi Attrezzature di lavoro (pagina 43-72 ASR)

1. Corsi già normati (PLE, Gru su autocarro, Gru a torre, Carrelli elevatori^{*}, Gru Mobili, Trattori agricoli o forestali, «MMT»^{**}, Pompe per Calcestruzzo):
 1. Sostanzialmente invariati
 2. Eliminato modulo giuridico e accorpato a modulo tecnico di uguale durata complessiva
2. ^{*}Per corso Carrelli elevatori:
 1. Integrato modulo tecnico con nuove procedure operative di salvataggio, segnaletica gestuale e procedure per adozione di attrezzature intercambiabili
 2. Inserito nuovo Modulo Pratico (6 ore) per carrelli destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone, con contenuti specifici
 1. Specificato che l'operatore che partecipa al nuovo Modulo Pratico (con funzioni aggiuntive per sollevamento persone) *non deve effettuare la formazione prevista per le piattaforme mobili elevabili e per le gru mobili e per la conduzione del carrello con applicato l'accessorio destinato al sollevamento di carichi sospesi e/o persone*
3. ^{**}Per corso «MMT»
 1. NON È PIÙ INDICATA LA MASSA OPERATIVA >6000 kg per gli escavatori idraulici!!! (vedi pag. 125 dell'Accordo – Individuazione delle attrezzature di lavoro)
 2. Moduli pratici integrati con procedure di aggancio attrezzature per il sollevamento di materiali a mezzo ganci, polipi o pinze



1.13. Corsi Attrezzature di lavoro (pagina 43-72 ASR)

1. Corsi già normati (PLE, Gru su autocarro, Gru a torre, *Carrelli elevatori**, Gru Mobili, Trattori agricoli o forestali, «*MMT*»^{**}, Pompe per Calcestruzzo):
 - a) Sostanzialmente invariati
 - b) Eliminato modulo giuridico e accorpato a modulo tecnico di uguale durata complessiva
2. *Per corso Carrelli elevatori:
 - a) Integrato modulo tecnico con nuove procedure operative di salvataggio, segnaletica gestuale e procedure per adozione di attrezzature intercambiabili
 - b) Inserito nuovo Modulo Pratico (6 ore) per carrelli destinati al sollevamento di carichi sospesi *e di persone, con contenuti specifici*
 - c) Specificato che l'operatore che partecipa al nuovo Modulo Pratico (con funzioni aggiuntive per sollevamento persone) *non deve effettuare la formazione prevista per le piattaforme mobili elevabili e per le gru mobili e per la conduzione del carrello con applicato l'accessorio destinato al sollevamento di carichi sospesi e/o persone*
3. **Per corso «MMT»:
 1. **NON È PIÙ INDICATA LA MASSA OPERATIVA >6000 kg per gli escavatori idraulici!!! (vedi pag. 125 dell'Accordo –Individuazione delle attrezzature di lavoro)**
 2. Moduli pratici integrati con procedure di aggancio attrezzature per il sollevamento di materiali a mezzo ganci, polipi o pinze



1.14. Corso macchine agricole raccoglifrutta CRF (pagine 73-75 ASR)

1. Corso non esistente/non regolamentato precedentemente
2. Durata minima 8 ore
3. Individuati i contenuti formativi
 1. Teorico-Tecnico (4 ore)
 2. Modulo Pratico (4 ore)



1.15. Corso Caricatori per la movimentazione dei materiali CMM (pagine 76-77 ASR)

1. Corso non esistente/non regolamentato precedentemente
2. Durata minima 8 ore
3. Individuati i contenuti formativi
 1. Teorico-Tecnico (4 ore)
 2. Modulo Pratico (4 ore)



1.16. Corso Carriponte C P (pagine 78-81 ASR)

1. Corso non esistente/non regolamentato precedentemente
2. Durata minima 10-11 ore
3. Individuati i contenuti formativi
 1. Teorico-Tecnico (4 ore)
 2. Modulo Pratico:
 1. Carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina (6 ore)
 2. Carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando (6 ore)
 3. Carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando/comando in cabina (7 ore)



1.17. Corsidi aggiornamento – parte generale (pagine 82-83 ASR)

1. L'aggiornamento può essere ottemperato anche tramite convegni o seminari
 1. Ad eccezione di: lavoratori; preposti; lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti confinati; operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro art. 73 comma 5
 2. *Possono* essere previste verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite
 3. Oltre i 10 anni in assenza di aggiornamenti, viene meno il titolo acquisito (novità)
 4. Entro i 10 anni il titolo si riattiva al completamento dell'aggiornamento della formazione
 5. Per convegni e seminari è richiesto il registro di presenza



1.18.A. Corsi di aggiornamento – indicazioni specifiche (pagine 83-84 ASR)

1. Aggiornamento lavoratori: 6 ore ogni 5 anni a decorrere dalla data di fine corso riportata sull'attestato
2. Aggiornamento preposti: 6 ore ogni 2 anni
3. Aggiornamento dirigenti: 6 ore ogni 5 anni
4. Datore di lavoro:
 1. 6 ore ogni 5 anni
 2. In caso di modulo cantieri: l'aggiornamento deve riguardare anche le tematiche ivi previste
5. Datore di lavoro/RSPP:
 1. 8 ore ogni 5 anni
 2. Le tematiche devono riguardare anche gli argomenti tecnici specifici dei moduli SP frequentati



1.18.B. Corsi di aggiornamento – indicazioni specifiche (pagine 83-84 ASR)

1. RSPP/ASPP/CSP-CSE:

1. ASPP: 20 ore ogni 5 anni (distribuite nell'arco del quinquennio)
2. RSPP: 40 ore ogni 5 anni (distribuite nell'arco del quinquennio)
3. CSP-CSE: 40 ore ogni 5 anni (distribuite nell'arco del quinquennio)
4. Arco temporale di riferimento: 5 anni a decorrere dalla data di conclusione del modulo B comune
5. **Nota: All'atto dell'affidamento dell'incarico, devono poter dimostrare che nel quinquennio antecedente all'affidamento abbiano partecipato a corsi di aggiornamento per un numero non inferiore a quanto previsto (pagina 82)***

2. Ambienti confinati: 4 ore (di carattere pratico) ogni 5 anni
3. Attrezzature di lavoro: 4 ore (di carattere pratico) ogni 5 anni
(Nota – precedente norma: 1 ora teoria + 3 pratica)

** Aggiornamento statico o dinamico?*



1.19. E i corsi RLS????

1. I corsi RLS non sono regolamentati dall'Accordo
2. Sparisce inoltre la previsione per cui i corsi RLS possono essere erogati in e-learning solo se previsto dal CCNL (indicata nell'Allegato V ASR 7/7/2016, **abrogato** con l'entrata in vigore del nuovo ASR 17/4/2025)

SOGGETTI 81	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA	EROGABILI IN E-LEARNING
HLS * * Fatto salvo diverse indicazioni CCNL	art. 37 d.lgs. 81/2008 - presente accordo e CCNL	/	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si *	/ *	35*	No *	No *

ABROGATO



Panorama e caratteristiche della progettazione formativa

(pagine 86-95 ASR)



2.1. Approccio per processi

1. Approccio per processi (PDCA)
 1. Oltre alla progettazione (vedi punti successivi), è fondamentale il monitoraggio e la valutazione (vedi sezione specifica), con conseguente analisi dati (riesame) e misure di miglioramento continuo
2. Considerazioni:
 1. Certificazione ISO 9001
 2. Accreditamento Regionale per la formazione (Soggetti formatori «accreditati»)
 3. Differenza tra soggetto formatore ed docente
 4. Scelta dei soggetti formatori *Ope Legis*



2.2. Step progettuali (PLAN)

1. Analisi dei fabbisogni formativi e del contesto
 1. NOTA: Nei confronti dei lavoratori stranieri: verifica preliminare della conoscenza della lingua veicolare
 2. Necessità di classi omogenee per Settore? Mansione? Rischio?
 3. Collegamento della formazione con DVR
 4. Analisi sistematica delle competenze di ingresso (es. questionari)
 5. **Difficile applicabilità dell'approccio per la micro impresa (formazione interaziendale)**
2. Macroprogettazione/Microprogettazione
 1. Obiettivi del corso
 2. Risultati attesi
 3. Strategia formativa e Metodologia didattica
 4. Struttura generale del corso
 5. Sequenza degli argomenti, correlazione logica, tempi e articolazione oraria



2.3. Erogazione (DO)

1. Prevedere, in fase di erogazione, monitoraggio dell'andamento (rispetto del progetto formativo) e rilevazione delle criticità e delle non conformità
 1. Ruolo del TUTOR
 2. Report specifici



2.4. Monitoraggio e valutazione della qualità (CHECK)

1. Prevedere, in fase di erogazione, il monitoraggio e la valutazione della qualità della formazione
 1. Valutazione di gradimento
 2. Valutazione degli apprendimenti
 3. Valutazione dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
 4. *Ulteriore analisi: Valutazione da parte del docente (il docente compila un form in cui lascia le proprie valutazioni sulla base di un modello previsto dal soggetto formatore)*



2.5. Riesame (ACT)

1. Analisi delle rilevazioni effettuate nella fase precedente
2. Individuazione delle misure migliorative e correttive
3. Elaborazione e diffusione dei risultati del riesame



2.6. Profili di competenze richiesti (generale)

1. Responsabile dei progetti formativi
 1. In possesso di requisiti come formatore/docente
 2. Esperienza almeno triennale in materia di SSL
2. Docente
 1. In possesso di requisiti come formatore/docente per le materie oggetto della docenza stessa
3. Tutor d'aula
 1. Esperto delle dinamiche di interazione nell'ambiente formativo (?)
 2. Sempre previsto per Videoconferenza (novità!) ed E-learning asincrono
 3. Per corsi in presenza fisica: consigliato per corsi con oltre 10 discenti



2.7. Le metodologie didattiche attive

1. Realtà aumentata e virtuale (visori)
2. Simulatori virtuali e fisici/Bordo Macchina (ambienti specifici)
3. Gamification
4. Metaverso

Nota: L'utilizzo di queste metodologie NON sostituisce la parte pratica dei corsi



2.8. Il documentoprogettuale

1. **Previsto per ogni corso** (inteso come evento formativo, non «tipologia di corso»)
2. Contenuti minimi:
 1. Specifiche del percorso formativo
 1. Obiettivi
 2. Risultati attesi
 3. Contenuti e argomenti trattati in ciascuna unità didattica
 2. Specifiche di realizzazione
 1. Strategia formativa e metodologie didattiche
 2. Materiale didattico e strumenti didattici di supporto
 3. Azioni di tutoraggio
 3. Specifiche per il controllo e la verifica
 1. Modalità di valutazione della qualità formativa
 2. Modalità e criteri di verifica dell'apprendimento



2.9. Il ricorso ai break formativi (pagina 95 ASR)

1. È ammesso il ricorso a break formativi (momenti formativi direttamente nei reparti o sulle postazioni di lavoro)
2. Necessari docente (DM 6/3/2013) + preposto
3. Durata massima 15-30 minuti per break
4. Rivolta a piccoli gruppi di lavoratori e su specifici aspetti dell'attività lavorativa
5. Validi ai fini della formazione specifica e/o dell'aggiornamento
6. No estemporanei, necessaria comunque la progettazione, la verifica dell'apprendimento, ecc. *(NOTA: attuabili in aziende più strutturate, al loro interno)*



I nuovi requisiti per la videoconferenza sincrona (pagine 95-101 ASR)



3.1. Requisiti organizzativi e tecnici generali

«I soggetti che erogano la formazione in modalità videoconferenza sincrona **dovranno implementare procedure idonee** all'ambiente virtuale per:

1. la gestione delle modalità di accesso
2. di verifica delle presenze
3. di gestione degli interventi dei discenti
4. delle modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento
5. della gestione dei materiali didattici
6. delle modalità di tracciamento».

Qualcosa è cambiato...



3.2. Equiparazione all'aula «fisica»

«In coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge 52/2019 ai fini del presente Accordo la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica.»



3.3. Progettazione specifica (macro/micro) (PLAN)

La progettazione (macro/micro) deve tenere conto delle specificità del mezzo (videoconferenza sincrona), in relazione a:

1. Alfabetizzazione digitale dei partecipanti
2. Definizione dei requisiti tecnologici
3. Specifiche strategie formative e metodologie didattiche efficaci
4. Modalità di verifica **in sincrono**
5. Modalità di tutoraggio
6. Funzionalità che devono essere garantite dalla piattaforma



3.4. Erogazione specifica(DO)

In fase di erogazione è necessario garantire le seguenti attività:

1. Gestione delle procedure di accesso protetto dei discenti;
2. Docenza in ambiente caratterizzato da virtualizzazione spaziale (aula virtuale), con dinamiche differenti rispetto alla formazione in presenza fisica in aula;
3. **Tutoraggio d'aula virtuale**, che ha una forte valenza nello sviluppo del corso e nelle dinamiche di interazione;
4. **Rilevazione e tracciabilità della continuità della presenza** dei discenti;
5. Gestione delle **esercitazioni**, lavori di gruppo e in generale delle specifiche metodologie didattiche attive in sincrono idonee all'ambiente virtuale;
6. Gestione delle **verifiche di apprendimento in modalità sincrona a distanza**;
7. Monitoraggio della continuità di funzionamento delle funzionalità della piattaforma;
8. Gestione dei flussi di comunicazione tra i docenti, tutor e tra gli stessi discenti.



3.5. Monitoraggio e valutazione specifici (CHECK –ACT)

Ai fini del monitoraggio e del riesame, il questionario di gradimento deve essere strutturato in modo specifico, ai fini di rilevare e monitorare (e riesaminare):

1. Livello di interazione
2. Chiarezza espositiva e padronanza d'uso del docente degli strumenti tecnologici
3. Efficacia del tutoraggio in ambiente virtuale
4. Efficacia della gestione dei gruppi e delle esercitazioni
5. Accessibilità e usabilità della piattaforma
6. Efficacia ed efficienza del supporto



3.6. Profili di competenza specifici

Il **soggetto formatore** (Attenzione! Differenza tra soggetto formatore e docente) deve garantire ed avvalersi dei seguenti profili:

1. Responsabile dei progetti formativi (deve conoscere la piattaforma, gli strumenti e le strategie specifiche)
2. Docente (idem come sopra)
3. Tutor d'aula virtuale (idem)
4. Esperto nella gestione tecnica della piattaforma (in grado di intervenire in caso di problemi)



3.7. Requisiti tecnici delle piattaforme: accessibilità

La piattaforma «**deve possedere**» le seguenti caratteristiche:

1. Consentire l'accesso ai soli autorizzati (no link aperto)
2. Permettere il monitoraggio e la registrazione delle presenze, con tracciatura degli accessi. *Il report ha la stessa valenza del registro*
3. Non consentire il social login
4. Avere un'area repository per i materiali didattici



3.8. Requisiti tecnici delle piattaforme: interattività

1. Permettere interattività molti a molti (docente/discente; discente/discente)
2. Permettere la visualizzazione reciproca di tutti i discenti
3. Consentire la condivisione di materiale multimediale
4. Area chat
5. Breakout rooms
6. Modulazione qualità



3.9. Requisiti tecnici delle piattaforme: usabilità

1. Permettere lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali dei discenti esclusivamente in modo sincrono* con l'acquisizione degli elaborati da parte del docente e/o del tutor alla fine della sessione di verifica;
2. Consentire di acquisire e archiviare il consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato compresa l'acquisizione, laddove prevista dal soggetto formatore, dell'accettazione del rispetto del copyright, del divieto di diffusione verso terzi e di eventuali limitazioni ai download.



3.10. Piattaforme dedicate specificatamente alla formazione

«Diverse piattaforme multimediali dedicate specificatamente alla formazione a distanza presentano spesso funzionalità avanzate aggiuntive rispetto a quelle riportate sopra, che permettono ai soggetti formatori di facilitare e ottimizzare la gestione di alcuni aspetti procedurali come ad esempio:

1. Generazione automatica degli attestati di frequenza e idoneità con possibilità di personalizzare i format in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;
2. Effettuazione e gestione delle verifiche e valutazione degli apprendimenti e generazione dei risultati delle verifiche;
3. Generazione di report con l'elaborazione dei dati relativi alle valutazioni degli apprendimenti e della qualità percepita dei discenti, anche in forma aggregata.»



3.11. Dispositivi ammessi


Le postazioni utente ammesse sono unicamente

1. PC
2. Tablet

Sono vietati smartphone e altri dispositivi mobili diversi.

Inoltre:

«Ogni discente deve essere collegato all'evento formativo tramite PC o Tablet a suo esclusivo uso per la durata del corso» (pagine 95- 96)



3.12. Ulteriori modalità operative suggerite (pagina 100-101 ASR)

1. Il Soggetto Formatore deve informare i discenti sulle caratteristiche della piattaforma e dei requisiti di connettività richiesti **prima** dell'iscrizione
2. In sede di iscrizione, il Soggetto Formatore **può** acquisire copia dei documenti di identità dei discenti
3. Accesso protetto: solo gli autorizzati devono poter accedere. Devono essere tracciati tutti gli accessi e le uscite.
4. Ai fini della verifica del minimo delle presenze (90%) il tutor o il docente devono **verificare costantemente la presenza dei discenti**. Gli abbandoni (uscite) e i ricollegamenti devono essere tracciati
5. Gestione delle **verifiche intermedie e finali in sincrono** (nota sull'uso delle email)



Requisiti per l'e-learning asincrono

(pagine 101-103 ASR)



4.1. Requisiti dell'e-learning asincrono

NON vi sono sostanziali differenze tecniche rispetto all'ASR 7/7/2016:

1. Piattaforme di tipo LMS
2. Requisiti di tracciamento: regolarità e progressività d'uso, partecipazione attiva, ecc.
3. Profili di competenze (Responsabile progetto formativo; Mentor/Tutor di contenuto; Tutor di processo; Sviluppatore della piattaforma)
4. Documentazione progettuale (già prevista dall'ASR 7/7/2016)



4.2. Uso diretto consentito anche ai datori di lavoro per la formazione dei propri lavoratori

«Il soggetto formatore erogatore del corso, **compreso il caso in cui sia lo stesso datore di lavoro**, dovrà [...]»

Viene meno la previsione data dalla lettura del precedente ASR 7/7/2016, per cui la formazione in e-learning asincrono poteva essere unicamente gestita *da un soggetto formatore*.

Pertanto, anche per l'e-learning asincrono vale la previsione secondo la quale il soggetto organizzatore del corso (per i propri lavoratori e dirigenti) può essere il datore di lavoro.



Modalità di erogazione ammesse (pagine 104-105 ASR)



5.1. Modalità di erogazione ammesse: formazione iniziale

Corso di formazione	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Lavoratori: Formazione generale	Consentita	Consentita	Consentita
Formazione specifica	Consentita	Consentita	Consentita Solo per rischio basso ^{1,2}
Preposti	Consentita	Consentita	Non consentita
Dirigenti	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro/RSPP	Consentita	Consentita	Non consentita
RSPP/ASPP	Consentita	Consentita	Consentita solo per il modulo A
Coordinatore per la sicurezza	Consentita	Consentita	consentita solo per il modulo giuridico
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Consentita	Non consentita	Non consentita
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Consentita	Non consentita	Non consentita

5.1. Modalità di erogazione ammesse: aggiornamenti

Corso di aggiornamento	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Lavoratori: Formazione specifica	Consentita	Consentita	Consentita
Preposti	Consentita	Consentita	Non consentita
Dirigenti	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro/RSPP	Consentita	Consentita	Consentita
RSPP/ASPP	Consentita	Consentita	Consentita
Coordinatore per la sicurezza	Consentita	Consentita	Consentita
lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Consentita	Non consentita	Non consentita
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Consentita	Non consentita	Non consentita





Valutazione del gradimento (pagine 105-106 ASR)



6.1. Modalità di rilevazione del gradimento

Necessario predisporre questionari di gradimento per monitoraggio:

1. Qualità didattica
2. Qualità organizzativa
3. Utilità percepita

I questionari devono essere **anonimi**.

Necessario analizzare i dati raccolti (e darne evidenza) ai fini dell'individuazione delle aree di miglioramento.

«I soggetti formatori possono dotarsi di un sistema di elaborazione dei dati, di misurazione degli indicatori e di reportistica dei risultati»



Verifiche dell'apprendimento (pagine 107-110 ASR)



7.1. Indicazioni metodologiche

1. L'Accordo fornisce varie indicazioni metodologiche per la strutturazione delle verifiche (vedere testo dell'Accordo).
2. Le verifiche intermedie possono concorrere al giudizio globale, oltre alla verifica finale. In tal caso è necessario indicare i pesi attribuiti a ciascuna verifica.
3. *«Si suggerisce di somministrare prove che non siano solo di carattere teorico, mnemonico, ma che evidenzino la natura pratica e applicativa dei concetti e delle nozioni da acquisire»*



7.2. Modalità e criteri delle verifiche: corsi iniziali

Modulo/Corso di formazione	Modalità di verifica finale
Lavoratori	Colloquio o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Datore di lavoro/RSP	Colloquio o test
Modulo A (RSP/ASPP)	Test eventualmente integrato da colloquio
Modulo B (RSP/ASPP)	Test e Simulazione
Modulo C per RSP	Colloquio
Modulo giuridico per Coordinatore per la sicurezza	Test
Modulo tecnico per Coordinatore per la sicurezza	Simulazione
lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Test e Prove pratiche
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Prove pratiche



7.3. Modalità e criteri delle verifiche: corsi di aggiornamento

Corso di aggiornamento	Modalità di verifica
Lavoratori	Colloqui o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Prova pratica e Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Prova pratica e Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento



7.4. Specifiche di somministrazione dei vari tipi di verifica

1. **Test:** somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
2. **Colloquio individuale:** individuale finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso;
3. **Simulazione:** simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo rivestito nel contesto lavorativo;
4. **Prove pratiche:** previste per i lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento e lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro da eseguire come riportato nei punti 7 e 8, parte II dell'Accordo.



Verifica dell'efficacia della formazione (pagine 111-112 ASR)



8.1. Obbligo di verifica dell'efficacia della formazione

1. «**Il datore di lavoro (non il soggetto formatore, non il docente)**, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, pertanto, anche verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.»

Nota: l'art. 37 D.Lgs 81/2008 non prevede sanzioni per l'assenza delle verifiche dell'efficacia della formazione.



8.2. Modalità di verifica dell'efficacia della formazione

1. **Analisi infortunistica aziendale e analisi mancati infortuni** (nota: ha senso solo se su base statistica sufficiente)
2. **Questionari da somministrare al personale** (autovalutazione dell'acquisizione di comportamenti sicuri: percezione del pericolo, conoscenza delle procedure, ecc.)
3. **Check list di valutazione** (osservazione esterna dei comportamenti dei lavoratori: ad es. utilizzo DPI, corretto utilizzo di attrezzature, rispetto procedure)



8.3. Modalità di verifica dell'efficacia della formazione e riunione periodica del SPP

«Nell'ambito della riunione periodica deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l'efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.»

NOTA: Art. 35 comma 2 lettera d) D.Lgs 81/2008:

«Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.»

[Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.397,33 euro]



Entrata in vigore e
disposizioni transitorie
(pagine 114-117 ASR)



9.1. Entrata invigore

1. L'Accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

| 24 maggio 2025



9.2. Disposizioni transitorie

1. **Entro e non oltre 12 mesi** dall'entrata in vigore dell'Accordo 17/4/2025, potranno essere avviati (nota: non conclusi) i corsi previsti dagli Accordi precedenti (anche se abrogati)
2. I Datori di Lavoro devono concludere il corso di formazione loro destinato **entro 24** mesi dall'entrata in vigore dell'ASR
3. Gli addetti alla conduzione di Carri ponte, Carri raccogli frutta, Caricatori per la movimentazione dei materiali devono concludere il corso di formazione **entro e non oltre 12 mesi** dalla data di entrata in vigore dell'ASR
4. L'aggiornamento dei corsi preposti erogati da più di 2 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo, devono essere **ottemperati entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore dell'Accordo



9.3. Riconoscimento formazioni pregresse

1. **Formazione datore di lavoro**
2. **Formazione ambienti confinati**
3. **Formazione attrezzature di lavoro non precedentemente normate** (Carri ponte, Carri raccogli frutta, Caricatori per la movimentazione dei materiali)

Riconosciute se i contenuti della formazione pregressa sono conformi a quanto previsto dall'Accordo. L'aggiornamento parte dalla data di fine corso indicata sull'attestato.

Previsti inoltre riconoscimenti (da verificare caso per caso) per DdL/RSPP e per RSPP/ASPP.



Tabelle riconoscimento crediti ASR (pagine 129 a 138)



10.1. Tabelle riconoscimento crediti

1. Le tabelle riconoscimento crediti per la formazione non ripetitiva (previste nel precedente ASR 7/7/2018 nel «vecchio» Allegato III), sono state modificate e integrate *nell'attuale Allegato III*



La formazione in materia di salute e sicurezza extra ASR

- *D.Lgs 81/08 Art. 37 \ C.C.N.L. – RLS(32-a. 4/15-50 _ 8/50x1)*
- *D.Lgs 81/08 Allegato XXI – Ponteggi(28-a. 4x4) e Funi(L.: B.12-S.20_a. 8x5 P: 8_a. 4x5)*
- *D.M. 15 luglio 2003, n. 388 – Primo Soccorso (A:16_a 6x3 – B/ C: 12_a4x3)*
- *Decreto 2 settembre 2021 – Addetti Prevenzione Incendi(L.1: 4_a.2x5- L. 2 : 8_a. 5x5 – L.3: 16_a.8x5)*
- *D.M. 22 gennaio 2019 – Segnaletica Stradale(L. 8_a. 6x5 – P. 12_ a. 6x5)*
- *CEI 11:27 2025(A1:10_a.4x5 – B1:4_a.4x5)*
- *UNI 11719:2025 - APVR*
- *D.I.M. 06 marzo 2013 - Qualificazione del formatore*



UNI 11719:2025

11719:2025 - Durata consigliata della formazione teorica e dell'addestramento pratico

Tipologia di APVR	Ore
APVR filtranti contro particolato Facciale con filtro antigas o filtro combinato Semimaschere filtranti antigas o combinate	4
Elettrorespiratore a filtro	4
Respiratore non autonomo a presa d'aria esterna Respiratore non autonomo ad aria compressa alimentati da linea	4
Autorespiratore a circuito aperto ad aria compressa con erogatore a domanda	8
Autorespiratore a circuito chiuso ad ossigeno compresso	8
Autorespiratore a circuito chiuso ad ossigeno chimico	8
Respiratore a filtro per la fuga	1
Autorespiratore a circuito aperto ad aria compressa destinato alla fuga	1
Autorespiratore a circuito chiuso destinato alla fuga	1



UNI 11719:2025

UNI 11719:2025 - Durata consigliata dell'aggiornamento della formazione teorica

Tipologia di APVR	Ore
APVR filtranti contro particolato Facciale con filtro antigas o filtro combinato Semimaschere filtranti antigas o combinate	1
Elettrorespiratore a filtro	1
Respiratore non autonomo a presa d'aria esterna Respiratore non autonomo ad aria compressa alimentati da linea	1
Autorespiratore a circuito aperto ad aria compressa con erogatore a domanda	2
Autorespiratore a circuito chiuso ad ossigeno compresso	2
Autorespiratore a circuito chiuso ad ossigeno chimico	2
Respiratore a filtro per la fuga	1
Autorespiratore a circuito aperto ad aria compressa destinato alla fuga	1
Autorespiratore a circuito chiuso destinato alla fuga	1



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e

Il Ministro della Salute

Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 – Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

(art. 6 comma 8 lettera m-bis del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.)

Avviso pubblicazione G.U. del 18 marzo 2013 n°65



Formatore qualificato

In possesso di:



- pre-requisito: **DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

- **UNO dei sei criteri** riportati nell'allegato ad decreto interministeriale





1° CRITERIO

esperienza come docente esterno
per almeno **90 ore negli ultimi tre anni**
nell'area tematica(*) oggetto della docenza

- (*)
- **Area normativa/giuridica/organizzativa** (*leggi, sistema responsabilità, regime sanzionatorio, ruoli e modelli organizzativi, etc*)
 - **Area rischi tecnici/igienico sanitari** (*rischi, profili di rischio, valutazione dei rischi e misure di prevenzione, etc*)
 - **Area relazioni/comunicazione** (*processi di informazione, formazione, addestramento, relazioni interpersonali, etc*)



2° CRITERIO

Laurea coerente con l'area tematica oggetto della docenza, ovvero **corsi post-laurea** nel campo della salute e sicurezza sul lavoro

UNITAMENTE ad almeno UNA specifica

Percorso formativo in didattica, con esame di **24 ore** o **abilitazione all'insegnamento** o **diploma triennale in scienza** della comunicazione o master

Precedente esperienza come docente, per almeno **32 ore negli ultimi 3 anni**, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Precedente esperienza come docente, per almeno **40 ore negli ultimi 3 anni**, anche in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**

affiancamento a docente in corsi, per almeno **48 ore negli ultimi 3 anni**



3° CRITERIO

- Attestato di frequenza con verifica di apprendimento a **corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore** in materia di salute e sicurezza **organizzati** dalle Regioni, INAIL, ass. D.L. e Lav., etc.
- Almeno **12 mesi di esperienza lavorativa o professionale** coerente con l'area tematica oggetto della docenza

UNITAMENTE ad almeno UNA specifica

Percorso formativo in didattica, con esame di **24 ore** o **abilitazione all'insegnamento** o **diploma triennale in scienza** della comunicazione o master

Precedente esperienza come docente, per almeno **32 ore negli ultimi 3 anni**, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Precedente esperienza come docente, per almeno **40 ore negli ultimi 3 anni**, anche in **materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro**

affiancamento a docente in corsi, per almeno **48 ore negli ultimi 3 anni**



4° CRITERIO

- Attestato di frequenza con verifica di apprendimento a **corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore** in materia di salute e sicurezza **organizzati** dalle Regioni, INAIL, ass. D.L. e Lav., etc.
- Almeno **18 mesi di esperienza lavorativa o professionale** coerente con l'area tematica oggetto della docenza

UNITAMENTE ad almeno UNA specifica

Percorso formativo in didattica, con esame di **24 ore** o **abilitazione all'insegnamento** o **diploma triennale in scienza** della comunicazione o master

Precedente esperienza come docente, per almeno **32 ore negli ultimi 3 anni**, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Precedente esperienza come docente, per almeno **40 ore negli ultimi 3 anni**, anche in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**

affiancamento a docente in corsi, per almeno **48 ore negli ultimi 3 anni**



5° CRITERIO

esperienza lavorativa o professionale almeno di 3 anni nel campo della salute e sicurezza, coerente con l'area tematica oggetto della docenza

UNITAMENTE ad almeno UNA specifica

Percorso formativo in didattica, con esame di **24 ore** o **abilitazione all'insegnamento** o **diploma triennale in scienza** della comunicazione o master

Precedente esperienza come docente, per almeno **32 ore negli ultimi 3 anni**, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Precedente esperienza come docente, per almeno **40 ore negli ultimi 3 anni**, in **qualunque materia di docenza**

affiancamento a docente in corsi, per almeno **48 ore negli ultimi 3 anni**



6° CRITERIO

**esperienza di almeno
6 mesi nel ruolo di RSPP
12 mesi nel ruolo di ASPP**

(la docenza può essere effettuata solo nel settore ATECO di riferimento)

UNITAMENTE ad almeno UNA specifica

**Percorso
formativo in
didattica**, con
esame di **24 ore** o
**abilitazione
all'insegnamento**
o **diploma
triennale in
scienza** della
comunicazione o
master

**Precedente
esperienza
come docente**,
per almeno **32
ore negli ultimi
3 anni**, in
materia di salute
e sicurezza sul
lavoro


**Precedente
esperienza
come docente**,
per almeno **40
ore negli ultimi
3 anni**, in
**qualunque
materia di
docenza**

**affiancamento a
docente** in corsi,
per almeno **48
ore negli ultimi
3 anni**



*Aggiornamento con cadenza TRIENNALE formatori già qualificati
decorre dalla data di entrata in vigore (18 marzo 2014)*

Frequentando iniziative di aggiornamento nelle aree tematiche




(*) ore complessive con frequenza a seminari, convegni, corsi organizzati da Regioni, INAIL, Ass.Imprenditori, etc.

(**) delle 24 ore complessive 8 devono essere riferite a CORSI



*Aggiornamento con cadenza TRIENNALE formatori già qualificati
decorre dalla data di entrata in vigore (18 marzo 2014)*

Effettuando attività di **docenza** nelle aree tematiche






Aggiornamento con cadenza **TRIENNALE** nuovi formatori qualificati
successivamente al 18 marzo 2013

decorre dalla data di effettivo conseguimento
della qualificazione

alternativamente

Frequentando **iniziative di
aggiornamento** (24 ore di cui 8
di corsi) nelle aree tematiche (*)

Effettuando attività di
docenza (24 ore) nelle
aree tematiche (*)



- (*)
- Area normativa/giuridica/organizzativa
 - Area rischi tecnici/igienico sanitari
 - Area relazioni/comunicazione





AGGIORNAMENTO

L. 29/12/2025, n. 198

Conversione D.L. 159/2025





- **badge digitale di cantiere:** obbligatorio per tutti i lavoratori in appalti e subappalti pubblici e privati, sarà dotato di un codice univoco anticontraffazione e interoperabile con la piattaforma SIISL, per monitorare presenze, contratti e formazione;
- **patente a crediti più severa:** raddoppiano le sanzioni (da 6.000 a 12.000 euro) e aumentano i punti decurtati per lavoro irregolare, la decurtazione non è più legata esclusivamente a provvedimenti definitivi, ma avviene già a seguito della notificazione del verbale di accertamento. Previsti flussi informativi diretti tra Procure e Ispettorato del Lavoro in caso di infortuni gravi;
- **incentivi alle imprese virtuose:** l'INAIL potrà rivedere le aliquote di oscillazione per premiare i datori di lavoro con basso tasso infortunistico, escludendo le aziende con condanne definitive in materia di sicurezza;
- **aggiornamento del fascicolo formativo:** sostituito il libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del lavoratore, integrato nel sistema informativo nazionale;



- **scale verticali e sistemi anticaduta:** dal 01/02/26, per le scale installate entro 10/25, sarà possibile sostituire la gabbia di protezione con sistemi individuali anticaduta, previa valutazione dei rischi e le misure collettive (come i parapetti) restino prioritarie;
- **tutela INAIL** estesa agli studenti impegnati nei percorsi scuola-lavoro, anche per gli infortuni in itinere, e introduzione di borse di studio per i superstiti;
- **linee guida sui mancati infortuni** entro 6 mesi saranno definite dal Ministero del Lavoro nuove modalità di tracciamento e analisi dei near misses; le linee guida sono adottate tenendo conto delle **procedure INAIL** già elaborate, e che tali procedure **restano ferme** fino ad eventuale aggiornamento/integrazioni
- **sorveglianza sanitaria:** chiarito che le visite obbligatorie rientrano nell'orario di lavoro. Il MC dovrà effettuare prevenzione oncologica.
- **visita medica**, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.



- **nuovi obblighi per DPI e abbigliamento da lavoro:** il datore di lavoro deve garantirne efficienza, igiene e corretta manutenzione;
- **Formazione:** Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, in considerazione del basso livello di rischio di tali attività e delle modalità di erogazione del servizio, la formazione in materia di salute e sicurezza e l'eventuale addestramento specifico devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione
- **RLS:** Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico.
- **Misure generali di tutela:** programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o molestie.
- **Notifica preliminare:** Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate specificando quelle che operano in regime di subappalto.
- **M.O.G.:** alla norma UNI EN ISO 45001: 2023+A1: 2024



•**ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE:** in conversione è stato precisato l'ambito includendo anche i **gruppi comunali, intercomunali e provinciali** e inserendo il riferimento a standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi del Codice della protezione civile.

In relazione agli obblighi dell'articolo, gli artt. 55, 56 e 59 del D. Lgs. 81/08 non si applicano ai **rappresentanti legali e ai volontari** delle organizzazioni di volontariato della protezione civile; inoltre rappresentanti legali e volontari **non possono essere equiparati** a datore di lavoro/dirigente/preposto anche ai fini degli artt. 18 e 19. Sono inoltre previste sanzioni interdittive (per rappresentante legale e per volontario, in ipotesi di violazioni indicate) e disposizioni procedurali per accertamento/irrogazione.

È confermato infine che sedi associative e luoghi di esercitazione **non sono assimilati a "luoghi di lavoro"** ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 81/08.



Grazie

.....

PER LA VOSTRA
CORTESE E
PAZIENTE
ATTENZIONE!

